



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 28 settembre 2023**

Oggetto	Disegno di legge "Istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e disciplina del relativo ente di governo"
Proponente	Assessorato dei Trasporti
Testo analizzato del 26 settembre 2023	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce una disciplina innovativa in materia di istituzione di un bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e del relativo ente di governo. Lo schema di disegno di legge opera anche delle modifiche espresse ad alcuni articoli della legge regionale n. 21 del 2005.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale. Si veda peraltro quanto indicato al punto 1.4.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Si prende atto che nella relazione illustrativa si attesta che il bacino di mobilità è stato individuato “ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.L. n. 50 del 2017, sulla base di approfondite analisi della domanda che hanno tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell’utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell’articolazione produttiva del territorio isolano ed a seguito di una fase di ascolto, confronto e dialogo territoriale con i rappresentanti degli enti territoriali ivi indicati, estesi anche all’ANCI, al CAL, alle organizzazioni sindacali e ai portatori di interessi.”.



Il riferimento ai parametri di cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 è esteso anche alla procedura di revisione triennale del bacino, peraltro con indicazione solo nella relazione illustrativa e non nell'articolo (art. 2, commi 2 e 3).

In base agli stessi criteri sopraindicati, andrebbe motivata la scelta di escludere i servizi metrotranviari, lasciandoli in capo alla Regione (art. 3).

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenti nello schema di disegno di legge, sono corrette.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Per ulteriori considerazioni di tecnica legislativa si veda la sezione “testo alternativo”.

Il Direttore Generale
Giovanna Medde
(art. 30, comma 1, l.r. 31/1998)



Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge

“Istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e disciplina del relativo ente di governo”

Art. 1

Obiettivi della legge

1. La presente legge, in armonia con i principi sanciti dalle norme statali e dell'Unione europea in materia, disciplina l'istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e del relativo ente di governo al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e funzionale alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, economica e finanziaria e di assicurare adeguati standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. Nel territorio regionale è istituito un unico bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e il relativo ente di governo, per operare attraverso gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata, al fine di conseguire gli obiettivi seguenti:
 - a) sviluppare un sistema del trasporto pubblico regionale e locale che risponda alle esigenze di mobilità delle persone, favorendo l'ottimizzazione delle reti e degli orari, nonché lo sviluppo dei centri di interscambio, l'integrazione intermodale e tariffaria;
 - b) assicurare strumenti di governo e pianificare le risorse necessarie per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'intero sistema di trasporto pubblico locale, anche al fine di favorire lo sviluppo socio-economico della Sardegna, il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause d'inquinamento ambientale;
 - c) migliorare la qualità del servizio in termini di regolarità, efficienza, comfort, puntualità e accessibilità, anche attraverso l'adozione di tecnologie innovative, nonché di atti di affidamento che promuovano adeguate forme e sistemi di monitoraggio, anche attraverso valutazioni dell'utenza e prendendo a riferimento gli indicatori di cui alla normativa tecnica e agli atti regolatori di settore.

Art. 2

Istituzione del bacino di mobilità

1. In sede di prima applicazione, per consentire la piena realizzazione del modello di governo di cui alla presente legge, nonché per l'esercizio ottimale dei servizi di trasporto pubblico locale come definiti nell'articolo 3, il territorio della Regione è articolato in un unico bacino di mobilità.
2. Con cadenza triennale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, è effettuata la verifica di coerenza del bacino alle esigenze



di mobilità e la sua eventuale modifica, anche su istanza dell'ente di governo di cui all'articolo 7.

3. Se, all'esito della verifica di cui al comma 2, risulta più coerente la previsione di più di un bacino di mobilità, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, approva un disegno di legge di modifica della presente legge.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Ricadono nel bacino di mobilità e di competenza dell'ente di governo di cui all'articolo 7 i servizi di trasporto pubblico locale su gomma che si svolgono nell'ambito del territorio regionale come definiti dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna). I servizi ferroviari e metrotranviari, come definiti dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2005, rimangono di competenza regionale.

Art. 4

Competenze della Regione, delle province, delle città metropolitane e dei comuni.

1. Le competenze della Regione e degli enti locali in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 21 del 2005 e dal comma 4, dell'articolo 17, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

Art. 5

Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2005

1. Al comma 1, dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) l'espletamento per le procedure di affidamento dei servizi minimi e aggiuntivi di competenza regionale e la gestione tecnico- amministrativa dei relativi contratti;"
- b) la lettera e) è abrogata;
- c) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) la definizione delle linee guida e gli indirizzi programmatici per la redazione dei programmi di bacino e per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale."

Art. 6

Competenze dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, dei comuni città medie e delle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2005

1. All'articolo 10, della legge regionale n. 21 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:



- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Competenze dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, dei comuni città medie e delle unioni di comuni”;
- b) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: “Competono ai comuni capoluogo di provincia, al comune capoluogo delle città metropolitane, ai comuni città medie e alle unioni di comuni, come definiti dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e successive modifiche e integrazioni.”.

Art. 7

Ente di governo del bacino di mobilità

1. Per il bacino di mobilità di cui all’articolo 2 è costituito un ente di governo per l’esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale agli enti locali dalla legge regionale n. 21 del 2005, nonché della funzione di affidamento dei servizi di trasporto locale su gomma di cui alla lettera d), del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2005. L’ente di governo è costituito e partecipato dagli enti di cui al comma 11.
2. Le risorse patrimoniali, strumentali e umane necessarie alla costituzione dell’ente di governo sono messe a disposizione dagli enti partecipanti. La Regione partecipa alle spese di funzionamento dell’ente di governo con l’erogazione di un contributo annuale determinato, per gli anni 2024 e 2025, rispettivamente, in Euro 1.200.000 e in Euro 2.600.000 (missione 10, programma 2, titolo 1).
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di trasporti, di concerto con gli Assessori regionali competenti in materia di personale ed enti locali, sono definiti i criteri di finanziamento dell’ente di governo unitamente alle modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione la Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali, nonché gli enti locali di cui al comma 12, approva lo statuto dell’ente di governo. Entro sessanta giorni dall’approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale, la Regione, attraverso l’assessorato regionale competente in materia di trasporti, convoca l’organo assembleare dell’ente di governo per l’elezione degli organi sociali e per l’avvio delle attività dell’ente medesimo. Ogni modifica allo statuto dell’ente di governo è approvata dall’organo assembleare del medesimo ente.
5. L’ente di governo di cui al comma 1 è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. Nel rispetto della legge, l’ordinamento e il funzionamento dell’ente di governo sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti.
6. Sono organi dell’ente di governo:
 - a) l’assemblea;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il presidente del consiglio di amministrazione;
 - d) l’organo di revisione.



7. Lo statuto definisce le competenze degli organi dell'ente di governo, la loro composizione e il loro funzionamento.

8. L'ente di governo si dota inoltre di un direttore generale. L'incarico di direttore generale è conferito dal presidente dell'ente di governo previa delibera del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è nominato fra coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di lauree specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento);
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- d) abbiano ricoperto per almeno cinque anni incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale di natura dirigenziale in strutture pubbliche o private;
- e) siano in possesso dei requisiti di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio delle funzioni attinenti al settore del trasporto pubblico locale.

9. In sede di prima applicazione, il direttore generale è scelto fra i dirigenti del sistema Regione o degli enti locali partecipanti all'ente di governo individuati dalla presente legge previa richiesta di manifestazioni di interesse e verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 8.

10. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, sono trasferiti all'ente di governo i contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma attualmente in capo alla Regione e sono definite le modalità di trasferimento delle risorse per il finanziamento dei contratti. Con il trasferimento dei contratti sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi connessi, anche di natura contenziosa.

11. L'ente di governo è costituito e partecipato dalla Regione, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni capoluogo di provincia, dai comuni città medie e dalle unioni di comuni. Le quote di partecipazione della Regione e degli altri enti sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i predetti

enti locali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) estensione territoriale e morfologia del territorio;
- b) popolazione residente di ciascun ente partecipante;
- c) riconoscimento di una adeguata rappresentanza ai diversi livelli istituzionali.

12. La Regione, le città metropolitane, i comuni città medie, possono proporre che un lotto sia coincidente con il proprio territorio o parte di esso. In tale caso l'ente di governo ha l'obbligo di recepire la proposta se coerente con la normativa di settore. Il lotto così individuato può essere affidato all'azienda partecipata dall'ente proponente, in conformità alla normativa vigente in materia di affidamenti. In sede di prima applicazione, i lotti **possono petranno** essere definiti anche in considerazione dell'attuale suddivisione tra servizi urbani ed extraurbani di cui ai contratti oggetto di trasferimento ai sensi del comma 10. Lo statuto di cui al comma 4 definisce le modalità di applicazione



del presente comma.

13. L'ente di governo può utilizzare gli strumenti della programmazione negoziata per garantire la corretta attuazione nel bacino di mobilità delle politiche strategiche regionali, assicurando una adeguata integrazione tra la programmazione del servizio ferroviario regionale e quella delle altre modalità di trasporto, definendo anche il concorso finanziario delle parti per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione del trasporto pubblico locale.

Art. 8

Funzioni dell'ente di governo

1. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione e agli enti locali, l'ente di governo svolge le seguenti funzioni:

- a) programmazione dei servizi di competenza, attraverso la predisposizione e l'approvazione del programma di bacino di cui all'articolo 9;
- b) ai sensi del comma 4 dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), articolazione del bacino di mobilità in lotti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento da parte delle imprese di trasporto pubblico locale;
- c) elaborazione di eventuali proposte, da trasmettere alla Regione, in relazione ai servizi regionali, per una più efficace integrazione intermodale nel bacino di mobilità;
- d) attuazione del sistema tariffario regionale del trasporto pubblico locale di linea di cui alla legge regionale n.21 del 2005 nel bacino di mobilità, con le forme e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
- e) determinazione degli standard qualitativi, gestionali ed economici dei servizi nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale e di quanto disposto dall'autorità di regolazione dei trasporti;
- f) individuazione dei beni indispensabili, essenziali e commerciali, così come definiti dalla regolazione di settore per l'esercizio del trasporto pubblico locale di competenza e la determinazione delle modalità per garantire l'equo accesso a tali beni anche attraverso la procedura di conferimento di cui al comma 3;
- g) supporto agli enti locali partecipanti nella programmazione degli investimenti infrastrutturali necessari per garantire l'efficienza del trasporto pubblico locale di competenza;
- h) programmazione e gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza;
- i) affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino di mobilità e con riferimento ai singoli lotti, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;



- j) sottoscrizione dei contratti di servizio nonché gestione, verifica, monitoraggio, controllo e vigilanza del rispetto degli stessi, contestazione delle eventuali irregolarità e applicazione delle sanzioni;
 - k) promozione di forme di incentivazione del trasporto pubblico locale;
 - l) consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'ente di governo, con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
 - 1) programmazione dei servizi;
 - 2) contratti di servizio;
 - 3) carta della qualità dei servizi;
 - 4) dati di monitoraggio e livello di soddisfazione degli utenti;
 - m) trasferimento dei dati relativi alla domanda e all'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale alla Regione, per l'espletamento delle sue funzioni di pianificazione e programmazione. Per tali finalità, la Regione, d'intesa e in cooperazione con l'ente di governo, previo parere del comitato di mobilità di cui all'articolo 12, cura la realizzazione di un sistema per la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati relativi alla domanda e all'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. L'ente di governo può svolgere ulteriori servizi e funzioni in materia di mobilità, delegate dagli enti locali partecipanti, i quali riconoscono per tali servizi e funzioni adeguate risorse.
3. All'ente di governo possono essere conferite in uso, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, le reti e le dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale di competenza.
4. Le province, le città metropolitane e i comuni, anche attraverso le forme associative di cui alla legge regionale n.2 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, possono istituire, d'intesa con l'ente di governo competente, servizi di trasporto aggiuntivi rispetto a quelli definiti dalla Regione e dalla programmazione di bacino. In tal caso, l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli enti locali. Tali servizi sono comunque affidati dall'ente di governo nell'ambito della delega di funzioni di cui alla presente legge.

Art. 9

Programmi di bacino del trasporto pubblico locale

1. Nel bacino di mobilità di cui all'articolo 2, i programmi di bacino del trasporto pubblico locale rappresentano la fonte di programmazione generale del servizio e contengono, in linea con quanto previsto dal piano regionale dei trasporti, dai programmi triennali e dalla programmazione dei servizi di competenza regionale di cui alla legge regionale n. 21 del 2005, le disposizioni in materia di programmazione, regolazione e controllo dei servizi stessi. I programmi di bacino hanno durata



triennale, con possibilità di effettuare modifiche e revisioni in relazione alle modifiche dei programmi triennali elaborati dalla Regione e dovuti a interventi significativi sulla rete o per variazione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi. I programmi di bacino comprendono i piani per la mobilità delle persone con disabilità previsti dal comma 3, dell'articolo 26, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. In particolare, i programmi di bacino definiscono:

- a) l'offerta dei servizi rientranti nella competenza degli enti ricompresi nel bacino di mobilità e le modalità di svolgimento, al fine di incentivare l'attivazione di programmi di esercizio integrati con i servizi di livello regionale individuati dalla legge regionale n. 21 del 2005;
- b) la programmazione dei servizi, previo parere del comitato di mobilità di cui all'articolo 12;
- c) le eventuali reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole e le eventuali particolari modalità per l'effettuazione dei servizi in tali ambiti;
- d) i criteri per ottimizzare l'accessibilità nei nodi di scambio del trasporto pubblico e per potenziare la velocità commerciale dei servizi, anche attraverso procedure concordate con gli enti locali e le aziende di trasporto;
- e) i criteri per migliorare l'accessibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con mobilità ridotta;
- f) gli indirizzi per la programmazione, da parte dei comuni, degli interventi finalizzati ad una maggiore efficacia del trasporto pubblico locale con particolare riferimento alla mobilità e al traffico;
- g) le risorse disponibili per finanziare l'offerta programmata dei servizi e per sostenere gli investimenti necessari all'attuazione del programma dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

3. I programmi di bacino sono redatti dall'ente di governo. I programmi di bacino sono redatti in conformità alle linee guida elaborate dalla Regione, sulla base delle risorse disponibili, nonché dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di cui alla lettera m), del comma 1, dell'articolo 8.

Art. 10

Affidamenti e contratti di servizio

1. I servizi sono affidati dall'ente di governo attraverso procedure conformi alla normativa regionale, statale ed europea in materia, nonché agli atti regolatori di settore.
2. La Regione trasferisce all'ente di governo le risorse necessarie per il finanziamento dei servizi minimi previsti nei contratti di servizio secondo tempistiche che consentano il rispetto delle scadenze contrattuali e normative.
3. Nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza,



l'ente di governo prevede l'adozione di misure di tutela dell'occupazione in conformità alla normativa vigente e alla regolazione di settore.

Art. 11

Beni strumentali

1. L'ente di governo di cui all'articolo 7 mette a disposizione dell'operatore e/o garantisce l'accesso, alle condizioni previste dal contratto di servizio, all'intera rete infrastrutturale e ai suoi impianti, comprensiva dei beni mobili e immobili qualificati come indispensabili ed essenziali all'effettuazione del servizio da parte dell'ente di governo medesimo. La messa a disposizione avviene tramite la stipula di accordi vincolanti con il proprietario o concessionario dei beni, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi, nel rispetto degli articoli 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle misure adottate dall'autorità di regolazione dei trasporti.

Art. 12

Comitato della mobilità

1. Il comitato della mobilità ha funzioni consultive in materia di livello dei servizi minimi, nonché sulle ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di trasporto pubblico locale.
2. Il parere del comitato della mobilità è obbligatorio per le decisioni di cui alla lettera m), del comma 1, dell'articolo 8, e alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 9. Le decisioni dell'ente di governo del bacino di mobilità e della Regione possono motivatamente discostarsi dal parere del comitato della mobilità, se espresso. Il comitato esprime il suo parere sulle materie di cui al presente comma entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta dell'ente deliberante. In caso di mancata espressione del parere entro tale termine, se ne prescinde.
3. Il comitato della mobilità è convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti.
4. Il comitato della mobilità è costituito da rappresentanti designati dai soggetti che partecipano all'ente di governo di cui al comma 11 dell'articolo 7, dai rappresentanti dell'ente di governo, dalle università, dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, dalle associazioni di categoria delle imprese, fra le quali quelle che rappresentano le imprese di trasporto pubblico locale. Alle riunioni del comitato della mobilità, in relazione alle materie trattate, possono essere invitati i rappresentanti dei ministeri, dei concessionari delle infrastrutture di trasporto, degli operatori che effettuano i servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli altri soggetti che possono apportare, a qualsiasi titolo, un contributo.
5. La Giunta regionale determina la composizione del comitato della mobilità nonché approva il regolamento per il suo funzionamento.
6. I componenti del comitato della mobilità non hanno diritto ad alcun compenso e rimborso spese.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 13

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati in Euro 157.900.000 per l'anno 2024 e in Euro 159.210.000 per l'anno 2025 (Missione 10, Programma 02, titolo 1).

2. Agli stessi oneri si fa fronte:

a) relativamente alle spese di funzionamento di cui all'articolo 7, pari a Euro 1.200.000 per l'anno 2024 ed a Euro 2.600.000 per l'anno 2025, per gli anni 2024 e 2025, (Missione 10 programma 02 titolo 1) mediante pari riduzione delle risorse relative all'autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n.25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea) e successive integrazioni e modificazioni, allocate, per gli stessi anni, in conto della Missione 10, Programma 04, Titolo 1, del bilancio della Regione per gli anni 2023-2025.

b) relativamente alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, relative agli Affidamenti e contratti di servizio al nuovo Ente di governo, pari a Euro 156.700.000 per l'anno 2024 ed Euro 156.610.000 per l'anno 2025 (Missione 10- programma 02- titolo 1) mediante pari utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge regionale L.R. 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) e successive integrazioni e modificazioni, già allocate, per gli stessi anni, in conto della medesima Missione 10, Programma 02, Titolo 1, del bilancio della Regione per gli anni 2023-2025.

3. Per gli anni successivi al 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge, con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, per tali finalità, alla Missione 10 programma 02 titolo 1.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).